



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE E CONCESSIONI

DISPOSIZIONE N. 2277 / 2026

OGGETTO: CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DI ACCESSO CARRABILE ESISTENTE SULLA S.P. 16 B "VIALE SAN GUIDO - SP 329" KM 6+453 DX EXT TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - FAMIGLIA 20 -

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE:
MARCA ID 01241339223151
MARCA ID 01240377394591

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

sottoscritta Ing. Irene Mazzanti, Responsabile del Servizio Ambiente e Concessioni, anche in veste di Responsabile del Procedimento giusta nomina attribuitale con provvedimento dirigenziale n. 38/2025 del 31.05.2025;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto della Presidente n. 52 del 10/05/2023 e modificato con decreto della Presidente della Provincia n. 4/04.01.2024, in vigore dal 04/01/2024;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 26 del 06/02/2024 che modifica la Macrostruttura e ridefinisce il funzionigramma dell'ente;

Richiamati:

la Legge n. 241 del 07/08/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23/05/2016 e s.m.i.;

il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal C. P. con delibera n. 6 del 01/07/2021;

il Regolamento per la disciplina delle Autorizzazioni e Concessioni Stradali e per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con

D.C.P. n. 7/2021 cd "Regolamento Provinciale per il Canone Unico";

Considerate le seguenti disposizioni normative:

- gli articoli 22 e 26 del Codice della Strada

- gli articoli 44 e 45 del Regolamento di Esecuzione del CdS

che contengono le disposizioni in materia di “ACCESSI, DIRAMAZIONI e FASCE DI RISPETTO”.

Atteso che, stante tutto quanto sopra richiamato, la sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio, risulta essere competente al rilascio degli atti di autorizzazione per accessi lungo i tratti di SS. PP nella Provincia di Livorno.

Vista l'istanza acquisita dell'Ente con il protocollo al n.238 del 08/01/2026, con la quale veniva richiesta la concessione per il mantenimento dell'accesso carrabile esistente sulla S.P. 16b “Viale San Guido – Sp 329 km 6+453 dx ext Territorio del Comune di Castagneto Carducci .

Visto e confermato il parere tecnico conseguente alla conclusione dell'istruttoria, in cui si esprime parere favorevole al suddetto mantenimento con le prescrizioni indicate.

Accertata l'assenza di conflitto di interessi tra l'istante e la sottoscritta Responsabile.

Ritenuto pertanto di autorizzare quanto richiesto.

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

La Concessione al mantenimento di un accesso carrabile esistente con occupazione di suolo pubblico secondo le seguenti specifiche e prescrizioni:

Beneficiario	Tenute Ruffino S.r.l. legale rappresentante . Bogoni Maurizio (dati conservati in atti)
Strada	S.P. 16b “Viale San Guido – Sp 329” km 6+453 dx ext .
Comune	Castagneto Carducci.
Tipologia	Civile abitazione.
Misura	ml 9
Occupazione suolo pubblico	ml 9
Canone attuale	€ 195,75

Parere tecnico/prescrizioni:

In esito alla richiesta in oggetto, si allega la scheda tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il titolare della presente concessione è obbligato al rispetto delle seguenti regole:

1. la concessione non deve arrecare pregiudizio ai diritti di terzi;

2. il concessionario è tenuto a custodire l'atto di concessione e ad esibirlo su richiesta degli addetti alla vigilanza. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario è tenuto ad informare la Provincia documentando l'avvenuta denuncia per il rilascio di duplicato;
3. l'Amministrazione Provinciale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione concessa con il presente atto;
4. in caso di passaggio della proprietà cui la concessione inerisce, il concessionario è tenuto a verificare che sia presentata richiesta di subentro nella concessione da parte dei nuovi proprietari fino al ricevimento di tale richiesta, l'atto non potrà essere volturato, e l'intestatario attuale rimarrà l'unico soggetto riconosciuto da questa Amministrazione;
5. le variazioni di residenza e domicilio del concessionario devono essere immediatamente comunicate alla Provincia;
6. sono a carico del concessionario le spese del presente atto per diritti di segreteria e bolli;
7. la presente concessione **ha validità ventinovenale** ed è rinnovabile esclusivamente a seguito di richiesta del concessionario;
8. il concessionario è tenuto ad inoltrare domanda di rinnovo della presente concessione almeno tre mesi prima della scadenza della stessa;
9. qualora la concessione non sia rinnovata il concessionario è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo e dei beni pubblici alla scadenza della stessa. In caso di inadempimento, l'Amministrazione Provinciale provvederà a quanto sopra con addebito delle spese al concessionario stesso;
10. la Provincia ha sempre la facoltà di far trasferire il manufatto in altra sede e di imporre nuove condizioni in dipendenza delle variazioni del traffico o per altre cause motivate;
11. il canone iniziale dovuto, calcolato come previsto dall'art. 46 del Regolamento Provinciale per il Canone Unico potrà subire modifiche a seguito di specifica deliberazione dall'Amministrazione;
12. il concessionario si obbliga a corrispondere annualmente il canone e si impegna al momento del rilascio della presente concessione a conservare copia del versamento;
13. il concessionario è tenuto a richiedere il cartello di cui all'art. 19 c.18 del Regolamento Provinciale per il Canone Unico; il cartello dovrà essere apposto in corrispondenza dell'oggetto della presente concessione, ai sensi dell'art. 22 c.3 del CdS;
14. la presente concessione potrà essere revocata dall'Autorità concedente in qualunque momento, in quanto gli effetti sono da ritenersi decaduti per ragioni di pubblico interesse da valutarsi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente;
15. sono tassativamente vietati la sub-concessione o il trasferimento a terzi della presente concessione.

Il presente atto viene iscritto nel Registro delle Disposizioni dell'Ente, trasmesso al beneficiario, pubblicato nell'Albo On Line della AP e nelle forme di Legge.

La sottoscritta attesta l'assenza di conflitto di interessi nel presente atto, come previsto dall'art. 6 Bis della Legge 241/1990 ed introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012.

La firma autografa o digitale del beneficiario sulla presente disposizione comporta l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni espresse nella stessa. La mancata restituzione dell'atto firmato, entro 15 giorni dal ricevimento, ne comporterà la revoca.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua

emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa.

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 11/09/2026

RESPONSABILE
SETTORE TECNICO - SERVIZIO
AMBIENTE E CONCESSIONI
MAZZANTI IRENE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)